



Novità in tema di legge applicabile ai contratti: più certezze e attenzione al contraente debole.

Ai contratti sottoscritti dopo il 17 dicembre 2009 si applicano le disposizioni introdotte dal Regolamento (CE) n. 593/2008 “Roma 1” sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Negli Stati membri della UE, con l’eccezione della Danimarca, il Regolamento sostituisce la Convenzione di Roma del 1980, con l’obbiettivo di accrescere il grado di prevedibilità in tema di conflitto di leggi e di progredire nel processo di ‘comunitarizzazione’ in materia di diritto civile e di cooperazione giudiziaria, di cui sono espressione anche i Regolamenti (CE) n. 864/2007 “Roma 2” (sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali) e 44/2001 “Bruxelles 1” (sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

Ribadito il principio della libertà di scelta - con il solo limite dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria del foro, nonché delle norme non derogabili convenzionalmente – il Regolamento indica, come pure la Convenzione di Roma, i criteri per individuare la legge applicabile al contratto in assenza di designazione, tanto esplicita quanto implicita, delle parti. Senonché, mentre la Convenzione rinvia in prima battuta alla legge del Paese con cui il contratto ha il “*collegamento più stretto*”, che si presume essere in linea di massima quello in cui risiede la parte che deve fornire la “*prestazione caratteristica*”, il Regolamento stabilisce invece una volta per tutte quale sia la legge applicabile a determinate fattispecie contrattuali, salvo poi ricorrere, soltanto in via residuale, ai criteri della “*prestazione caratteristica*” e del “*collegamento più stretto*” nel caso, ad esempio, di contratti non coperti dal Regolamento, ovvero di contratti che presentino collegamenti manifestamente più stretti con un diverso Paese.

E quindi, a titolo esemplificativo, nel caso di **contratto di vendita** se le parti non hanno scelto diversamente la legge applicabile è quella del Paese dove risiede il venditore; nel caso di **prestazione di servizi** (inclusa l’agenzia), quella del prestatore di servizi; nel caso di **contratto di distribuzione**, quella del distributore, e così via.

Una disciplina più articolata è riservata a quei contratti conclusi da cd. contraenti deboli, che si è ritenuto opportuno proteggere tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

Ad esempio, per i **contratti conclusi da consumatori**, ferma la preferenza – a determinate condizioni – per la legge dove risiede il consumatore, le parti possono pur sempre scegliere una diversa legge ma sempre con il limite delle norme non derogabili convenzionalmente (del Paese in cui risiede il consumatore). In ipotesi di **contratti di lavoro**, invece, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, si applica la legge del Paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente il lavoro; e, in subordine, la legge del Paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

Per i **contratti di assicurazione**, il Regolamento pone degli argini alla libertà delle parti stabilendo che la scelta possa ricadere soltanto su talune leggi, quali quella dello Stato membro della UE in cui è situato il rischio o la legge del Paese in cui l’assicurato abbia la residenza abituale o, in caso di

assicurazione sulla vita, la cittadinanza; mentre, in caso di contratto di assicurazione relativa ai grandi rischi, la libertà di scelta torna piena (fatti salvi i limiti generali di cui si è detto) e in difetto di designazione si fa rinvio alla legge del Paese in cui l'assicuratore abbia la residenza abituale o quella del Paese con cui il contratto abbia un collegamento manifestamente più stretto.

Analogamente a quanto previsto per i contratti di assicurazione, anche per il caso di **contratti di trasporto di passeggeri**, le parti possono scegliere soltanto tra un novero predefinito di leggi, tra cui la legge del Paese in cui il passeggero o il vettore hanno la residenza abituale, ovvero è situato il luogo di partenza o di destinazione: diversamente, nel caso di trasporto di merci si prende a riferimento il Paese di residenza abituale del vettore ovvero quello di consegna delle merci.

La legge applicabile al contratto, così come individuata in base al Regolamento, disciplina in linea di massima l'interpretazione del contratto, l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono, le conseguenze che derivano da eventuali inadempimenti, l'estinzione delle obbligazioni, prescrizioni e decadenze nonché le conseguenze derivanti dalla nullità del contratto medesimo: le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali rientrano invece nell'ambito di applicazione di "Roma 2".

Per saperne di più sul tema e su quanto altro previsto dal Regolamento scrivi a: g.nunziante@nmlex.it.

* * * * *

Disclaimer

Prima di prendere qualsiasi provvedimento o di astenersi da qualsiasi azione a seguito delle osservazioni formulate in questa pubblicazione, che rappresentano solo una breve introduzione ad un tema particolare, deve essere richiesta una consulenza specialistica. Queste informazioni sono da ritenersi corrette fino alla data di pubblicazione. Non siamo responsabili per i collegamenti a siti esterni che, in futuro, potrebbero non funzionare

Per essere rimossi da questa mailing list [clicca qui](#)

Roma

00186 Roma
Piazza di Pietra, 26
Tel. +39 06 695181
Fax +39 06 69518333

Milano

20121 Milano
Foro Buonaparte, 70
Tel. +39 02 6575181
Fax +39 02 6570013

Bologna

40123 Bologna
Via d'Azeglio 44
Tel. +39 051 330502
Fax +39 051 6447906